



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati

dott. Mariavittoria Papa

Presidente

dott. Nicoletta Giammarino

Consigliere

dott. Francesca Gomez de Ayala

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15.06.2026 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n.114/2023** rg sez. la. vertente

T R A

DI CRISCIO ANTONIETTA, nata a Marano (NA), il 30.12.1960 e residente alla Via Diaz n. 33, in Pignataro Maggiore, c.f.: DCRNNT60T70E906Q, ed elettivamente domiciliato in Pignataro Maggiore, alla via Regina Elena, n. 32, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE QUAGLIERI (C.F.: QGLGPP74P22I234S), dal quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti;

Appellante

E

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli Direzione Metropolitana Inps di Napoli Via De Gasperi n° 46, presso gli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Roberto Maisto, Luca Cuzzupoli, che lo rappresentano e difendono tutti in virtù di procura generale alle liti per atto notar R. Fantini di Roma del 22.03.2024 numero di repertorio n° 37875/7313;

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 16.05.2017 dinanzi al Tribunale di Santa Maria C.V. in funzione di GL, Di Criscio Antonietta deduceva:

- di essere bracciante agricola, regolarmente iscritta all'ufficio collocamento competente per territorio e di avere prestato negli anni la propria manodopera presso varie

aziende agricole con rapporto di lavoro a tempo determinato con il conseguente riconoscimento delle relative giornate ai fini contributivi ed assistenziali;

- che con provvedimenti n. 2011519722846 relativo alla disoccupazione agricola per l'anno 2010 e n. 2012556409862 relativo alla disoccupazione agricola anno 2011 l'Inps di Sessa Aurunca aveva respinto le domande di disoccupazione agricola, relative agli anni 2010 e 2011 in mancanza del requisito contributivo per avventata cancellazione del suo nominativo dall'elenco dei lavoratori agricoli;

- di avere invano inoltrato ricorso al Comitato Provinciale per la valutazione dei ricorsi avverso la reiezione delle domande di disoccupazione agricola istituito presso la sede Inps di Caserta;

tanto premesso, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto dell'Ente a disconoscere il rapporto di lavoro agricolo ed a richiedere la restituzione di quanto percepito a titolo di disoccupazione agricola ed assumendo nel merito il proprio diritto a vedere reinserito il proprio nominativo negli elenchi agricoli e, quindi, a vedersi confermare il diritto a percepire la disoccupazione agricola relativamente agli anni 2010-2011, con conseguente annullamento del procedimento recuperatorio, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“- accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto lavorativo intercorso tra la ricorrente e il datore di lavoro Allegretto Antonio e Allegretto Giovanni per gli anni 2010 e 2011, comunque per il periodo a cui si riferisce il provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative; - accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per la permanenza del nominativo negli elenchi agricoli comunali e quindi la sussistenza dei presupposti e del diritto per la concessione della disoccupazione per gli anni 2010-2011; -per effetto di tali declaratorie condannare l'Ente Inps a versare in favore della ricorrente la somma già trattenuta a titolo di recupero indebito e riportata negli atti impugnati”* con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.

2. Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo, preliminarmente, la decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 22 DL 7/1970, tenuto conto che il relativo termine doveva essere fatto decorrere per entrambe le annualità dalla pubblicazione telematica sul sito dell'Inps (avvenuta dal 14.06.2013 al 05.07.2013 per l'annualità 2010 e dal 15.12.2014 al 10.01.2015 per l'annualità 2011), termine da cui doveva ritenersi decorrere anche la prescrizione decennale del diritto di credito alla ripetizione, deducendo, nel merito, la fondatezza della ripetizione della somma, non avendo la ricorrente, sulla quale incombeva

il relativo onere, compiutamente allegato né provato il suo diritto alla prestazione, concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso con la vittoria delle spese di lite.

3. Il Tribunale di Santa Maria C.V. con sentenza n. 1933/2022 pubbl. il 14.07.2022 rigettava la domanda ritenendo legittimo il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo ed il procedimento di recupero dell'indebito dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2010 e 2011. Quanto alla preliminare eccezione di decadenza, rilevava il primo giudice che la cancellazione relativa all'annualità 2010 risultava comunicata alla ricorrente con provvedimento scritto depositato dalla stessa parte attrice - ritenendo inapplicabile la normativa in tema di pubblicazione telematica al disconoscimento del rapporto di lavoro disposto dall'ente in relazione alle annualità anteriori all'anno 2011 -, mentre la cancellazione relativa all'annualità 2011 era stata pubblicata sul sito ufficiale dell'INPS con effetto di equiparazione ex lege alla notifica all'interessato e che la ricorrente avverso la predetta variazione/cancellazione dagli elenchi degli agricoli non aveva proposto una tempestiva impugnativa, decadendo, quindi, dall'esercizio di ogni azione giudiziale avverso il provvedimento di cancellazione, che era divenuto definitivo. Affermava, altresì, il primo giudice che, in relazione all'accertamento incidentale dell'esistenza del rapporto di lavoro, la domanda era infondata anche nel merito, non avendo la ricorrente assolto all'onere di allegazione e prova sulla stessa incombente.

4. Con ricorso depositato in data 16.01.2023 Di Criscio Antonietta ha proposto appello avverso la predetta sentenza, censurando la pronuncia nella parte in cui il primo giudice aveva disatteso le eccezioni di prescrizione e decadenza del diritto dell'INPS al disconoscimento del rapporto di lavoro e della conseguenziale cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli in virtù del principio della ragionevole durata delle attività ispettive, lamentando inoltre l'erroneità della pronuncia sia in ordine all'accertamento della intervenuta decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/1970 sia per la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., laddove il giudicante aveva ritenuto generiche le allegazioni attoree in ordine alla sussistenza del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, senza dare ingresso all'istruttoria orale pure richiesta.

Ha concluso quindi chiedendo, in riforma della impugnata sentenza “-accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto/potere dell'INPS all'accertamento/disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato tra l'appellante e l'azienda agricola di Allegretto Antonio e Allegretto Giovanni, dichiarando nulli tutti gli

atti consequenziali; -nel merito accertare e dichiarare, sussistente il rapporto di lavoro subordinato in ambito agricolo tra l'appellante Di Criscio Antonietta e l'azienda agricola di Allegretto Antonio e Allegretto Giovanni, per gli anni 2010 e 2011; -accertare e dichiarare, illegittimi i provvedimenti impugnati di riesame e rigetto della disoccupazione agricola per gli anni 2010 e 2011 come identificati nel libello introduttivo di primo grado, e per l'effetto di tale ultima declaratoria, dichiarare il diritto dell'appellante a percepire la disoccupazione agricola per gli anni 2010 e 2011, con restituzione delle somme già trattenute a titolo di recupero indebito;” con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

4.1 Ricostruito il contraddittorio si è costituito in giudizio l'INPS che, riportandosi alle difese già spiegate in primo grado e rimarcando la correttezza della pronuncia impugnata, ha chiesto confermarsi la sentenza di primo grado e respingersi l'appello.

All'odierna udienza, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è non fondato.

1.1 Ritiene, invero, la Corte che assuma carattere assorbente l'accoglimento della preliminare eccezione di decadenza sollevata dalla difesa dell'Istituto e ribadita anche in questo grado, sebbene con motivazione parzialmente diversa da quella espressa dal giudice di prime cure, rispetto alla quale appaiono inoltre irrilevanti le considerazioni concernenti il merito del rapporto di lavoro.

2. L'art. 22 del D.L. n. 7/1970 (“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli”) conv. in L. n. 83/70 - disposizione *pro tempore* certamente vigente – dispone che “*contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria ... nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza*”.

Il termine perentorio previsto dalla norma costituisce un termine di decadenza sostanziale per l'esercizio di un diritto, la cui inosservanza comporta l'estinzione del diritto per intervenuta decadenza, la quale può essere impedita solo dall'esercizio dell'azione e non è soggetta a sospensione ed interruzione. E, difatti, il tenore letterale della norma non lascia dubbi circa la qualificazione del termine, atteso che, secondo i principi generali, laddove un termine è imposto con onere di perentoria osservanza deve

essere qualificato di decadenza anche in mancanza di una specifica definizione legislativa in tal senso.

Deve rilevarsi che l'imposizione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria in siffatta materia trova la sua giustificazione nella tutela di interessi di ordine pubblico quali la garanzia di una più compiuta difesa dell'INPS nella immediatezza degli accertamenti amministrativi e la necessità che vengano garantite le esigenze di previsione di spesa nei bilanci dell'Istituto, cui fanno carico le prestazioni previdenziali conseguenti all'accertamento dello *status* di bracciante agricolo.

Ne consegue, peraltro, la rilevabilità d'ufficio della eccezione di decadenza.

2.1 Tale norma va logicamente raccordata, per l'individuazione del "dies a quo" del termine decadenziale, alle altre disposizioni che disciplinano le modalità con le quali sono tenuti gli elenchi dei braccianti agricoli e con le quali le cancellazioni dagli stessi devono essere portate a conoscenza degli interessati.

A decorrere dall'anno '96 la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, è stata affidata all'INPS, con la precisazione che "gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore", che "l'elenco nominativo annuale e' pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo" e che "in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato" (art. 9-quinquies del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).

Successivamente, l'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, anche "al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848" ha aggiunto, col comma 5 (poi divenuto 6), al R.D. n. 1949/1940 il seguente articolo:

"12-bis. (*Notifica mediante pubblicazione telematica*)

1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso", altresì disponendo, al comma 6 (poi divenuto 7), che, “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”.

3. Così sinteticamente precisata l'evoluzione del quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che non sembra possa dubitarsi che il vigente sistema di pubblicazione degli elenchi e di conseguenti notifiche sia stato ormai completamente telematizzato (in armonia con una generale tendenza all'informatizzazione della P.A. iniziata già dagli anni '90 – cfr. l'art. 2, co. 1, lett. mm), della L. n. 421/ 1992; il D. Lgs. n. 39/1993; l'art. 15 co. 2 della L. n. 59/1997 - e poi proseguita con sempre maggiore enfaticizzazione nei decenni successivi) e che quindi anche il disconoscimento delle giornate lavorative debba avvenire, *qualsivoglia sia l'anno di riferimento*, con pubblicazione telematica, valevole anche per notifica, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, senza che possa in contrario sostenersi (come la parte appellante tenta) l'inapplicabilità della nuova disciplina a disconoscimenti intervenuti con riferimento ad annualità precedenti al 2011.

Concorrono in particolare a formare tale convincimento, a tacer d'altro, i rilievi:

- che, essendo stata disposta la soppressione degli elenchi trimestrali “cartacei”, a seguire tale ultima tesi sarebbe irragionevolmente venuta meno l'ordinaria modalità di disconoscimento;

- che l'odierno comma 7 dell'art. 38 del D.L. n. 98/2011 e ss. mod., a differenza del comma precedente (il quale prevede gli elenchi annuali telematici solo per “le giornate

di occupazione successive al 31 dicembre 2010”), non contiene alcuna limitazione temporale in tal senso per i disconoscimenti operati con i nuovi elenchi trimestrali telematici.

4. La Suprema Corte ha invero affermato di recente il seguente principio di diritto: *“La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma”* (Cass. 37974/22).

Né pare potersi dubitare della legittimità costituzionale della citata norma come ritenuto dalla Corte Costituzionale che nella sentenza n. 45/2021 ha affermato *“che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell'INPS costituisce forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore temperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale”*.

5. Ciò posto, la pubblicazione telematica degli elenchi è stata provata dall'istituto e, trattandosi di pubblicazione avvenuta sotto la vigenza della novella, costituisce idonea modalità di comunicazione del disconoscimento per le annualità oggetto di causa e, di conseguenza, il dies a quo dal quale far decorrere il termine di impugnazione e di decadenza ex art. 47 cit. dall'esaurimento dell'impugnazione amministrativa (si rammenta che ex art. 11 D. Lgs. n. 375/1993: *“Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facolta' agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”*).

5.1 A fronte dell'eccezione e produzione documentale dell'Istituto, nessuna replica né prova contraria è stata offerta da parte dell'originaria ricorrente in ordine all'avvenuta impugnazione della cancellazione dagli elenchi.

Ed infatti, deve osservarsi che, a seguito del provvedimento di cancellazione degli elenchi dei braccianti agricoli pubblicato telematicamente dall'Inps sul sito dal 14.06.2013 al 05.07.2013 per l'annualità 2010 e dal 15.12.2014 al 10.01.2015 per l'annualità 2011 il ricorso amministrativo veniva inoltrato in data 16.02.2016 e quello giudiziale era stato proposto in data 16.05.2017, quindi ben oltre il termine di decadenza previsto dalla citata normativa.

L'inosservanza del termine per impugnare determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della l. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno. (Cass. ord. n. 17653/2020).

6. Alla definitività della cancellazione dagli elenchi consegue l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto della ricorrente a percepire la indennità di disoccupazione per le annualità 2010 e 2011, nonché dell'annullamento del provvedimento di ripetizione della indennità di disoccupazione da parte dell'INPS che si fonda sul disconoscimento, ormai definitivo, del rapporto di lavoro agricolo.

Difatti, il diritto alla prestazione previdenziale non richiede esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro in agricoltura indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione, ma presuppone il requisito dell'iscrizione negli elenchi.

In tal senso si è consolidata la giurisprudenza di legittimità che afferma: "*In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970*" (Cass. Sez. L, ord. n. 7967 del 25/03/2024; Cass. ord. n. 6229 del 04/03/2019).

7. Quanto poi alla eccezione prescrizione, come correttamente rilevato dal primo giudice, il credito azionato dall'Istituto resistente ha ad oggetto la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola, per la quale non è previsto un regime prescrizione speciale, per cui opera l'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. decorrente dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito.

Nel caso di specie il pagamento delle somme assunte quali indebitamente corrisposte dall'Inps è avvenuto negli anni 2010 e 2011 e la richiesta di ripetizione è stata ritualmente notificata in data 18.11.2015 (cfr. doc. in atti). L'Istituto resistente ha, dunque, proceduto al recupero delle somme pagate nei limiti dell'ordinaria prescrizione decennale per cui l'eccezione risulta infondata.

8. Per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello va respinto con la conferma della sentenza impugnata.

9. Sussistono le condizioni richieste dall'art.152 disp. att.c.p.c nel testo modificato dall'art. 42, comma 11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, per dichiarare l'appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, nonché dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce l'appellante.

PQM

La Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- b) dichiara l'appellante non tenuta alla refusione delle spese del grado.

Così deciso in Napoli, il 15.06.2026

Il Consigliere Estensore
dr. Francesca Gomez de Ayala

Il Presidente
dr. Mariavittoria Papa